



Comune di Casalbordino

Provincia di Chieti

Protocollo 7233

ORDINANZA DEL SINDACO

NUMERO: 000040

del 09.06.2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA E LUNA PARK. FIERA DEI MIRACOLI 2020.

IL SINDACO

VISTI :

- i D.P.C.M. emanati il 1, 4, 8, 9, 11 marzo 2020 e i Decreti del 1 e 10 aprile 2020 riguardanti *“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con cui è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO :

- il Decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020, art. 1 comma 8, con il quale si stabilisce: **“E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché' ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020”**;
- il DPCM 17 maggio 2020 recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e VISTI gli allegati al DPCM da 1 a 17 recanti le Linee Guida redatte e approvate dalla Conferenza delle Regioni e accolte dal Governo;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo N. 70 del 7 GIUGNO 2020, avente ad oggetto *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. – Approvazione ulteriori Protocolli di Sicurezza .”*;

CONSIDERATO che, pur a fronte di un forte abbattimento della diffusione del contagio, rimane in corso lo stato di emergenza, il persistere dell'incertezza e delle limitazioni previste a causa dell'emergenza Covid-19;

VISTO che in data 10 e 11 giugno 2020, è in programma la manifestazione popolare tradizionale denominata Fiera dei Miracoli;

RITENUTO che :

- la Fiera dei Miracoli è una manifestazione popolare tradizionale di rilevanza interregionale che annualmente ospita migliaia di visitatori per la contestuale presenza di eventi di natura religiosa e profana;
- in questo momento, con queste condizioni non la si può vivere in completa sicurezza in quanto il controllo sul distanziamento sociale sarebbe impossibile e come tale anche il controllo degli utenti all'interno della manifestazione;

CONSIDERATO che l'allegato “#ABRUZZOSICURA” dell'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo N. 70 del 7 GIUGNO 2020 detta le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive ed in particolare la - sezione 9 – e la - sezione 23 – forniscono le misure necessarie in merito al commercio al dettaglio su aree pubbliche e spettacoli viaggianti;

PRESO ATTO che l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo N. 70 del 7 giugno 2020 stabilisce, tra l'altro, che :

- è necessario garantire che nelle aree comuni del mercato cui hanno accesso i consumatori:
 - sia assicurata la misura del distanziamento, anche, se fattibile, attraverso ampliamenti delle fasce orarie ed una regolamentazione in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
 - per quanto concerne la regolamentazione degli accessi all'area di mercato in funzione degli spazi disponibili, dato che non è possibile procedere recintando o transennando l'area di mercato senza incidere considerevolmente sulle misure di sicurezza all'interno di aree cittadine, specie con riferimento alle vie di transito interne, escluso che si possa pensare alla revoca di concessioni di posteggio, si raccomanda:
 - un sistema di contingentamento dei banchi e/o distanziamento dei banchi, prevedendo, ove possibile, un intervento sull'area mercatale, ampliandola adeguatamente, ovvero operando sulle corsie laterali portando i banchi ad una maggiore adiacenza con delimitazione dei passaggi, a cura degli operatori, mediante apposite “fettucce” o linee di contenimento;
 - la previsione di misure tecniche che consentano che le operazioni di acquisto ai banchi si svolgano frontalmente, in modo che sui rimanenti lati del posteggio assegnato non si creino assembramenti ed il passaggio dei consumatori sia costantemente fluido.
 - sia garantita la pulizia e l'igiene ambientale in funzione dell'orario di apertura;
 - sia data disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani;
 - sia dato avviso dell'obbligo di utilizzo di mascherine nei luoghi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza.
- le attività commerciali su aree pubbliche devono sottostare alle seguenti disposizioni tecniche:
 - **distanza sociale:** un banco di commercio su aree pubbliche è composto da “reti” che hanno la misura minima di 1,20 metri x 1,50 metri. In questo senso la distanza sociale non può quindi essere violata, perché garantita da un limite fisico. L'operatore commerciale avrà dunque cura di

segnare a terra (con nastro colorato o gesso) le misurazioni di distanziamento di metri 1 per la gestione del flusso con la distanza di sicurezza;

- **contingentamento:** in primo luogo, si evidenzia che, ai sensi dell'Allegato 17 al D.P.C.M. 17 maggio 2020, il contingentamento degli accessi deve essere assicurato anche attraverso misure che garantiscano il rispetto dei punti 1), 4), 5), 6), 7), lett. c) e 8 dell'Allegato 5 al D.P.C.M. 26 aprile 2020. Qualora risulti impraticabile il contingentamento di una intera area mercatale, o di un passaggio in una strada pedonale in cui l'utenza si reca per andare in una qualsiasi attività (o per passaggio), deve essere contingentata la permanenza al banco di mercato, attraverso l'apposizione, a cura degli operatori, di paletti mobili a catenella che garantiscano l'entrata in un punto e l'uscita nell'altro, inquadrando lo spazio dell'azienda ambulante come spazio che abbia una concentrazione massima di persone (1 o 2 alla volta) sempre rispettando la distanza sociale di metri 1 dall'altro, considerando che tale attività si svolge all'aria aperta;
- **apposizione cartelli:** all'utenza vanno sempre e comunque ricordate le norme anticontagio generali, riportate anche all'Allegato 16 al D.P.C.M. 17 maggio 2020. L'ambulante deve esporre in maniera del tutto visibile il vademecum recante le indicazioni sopra descritte, redatto da parte della Regione Abruzzo in un formato ritenuto valido e univoco, in modo da creare una cultura generalizzata e uniforme su tutta l'utenza dei vari mercati;
- **separazione banchi:** non tutte le realtà dove si svolgono mercati hanno a disposizione aree tali da permettere il distanziamento, anche mediante le corsie mercatali a senso unico e l'ampliamento dell'area mercatale. Ne consegue che vi è l'esigenza di isolare i banchi sul posto, trasformandoli piccoli esercizi di vicinato all'aria aperta. A tal fine vi è l'obbligo di estendere (attraverso l'apposizione di teli anti pioggia laterali) le pareti laterali del banco di mercato, in modo tale che tra gli stessi ci sia una barriera fisica – in questo caso anche impermeabile o in alternativa: composizione del banco al contrario, in modo tale che la “conca” della disposizione, trovi le braccia rivolte verso fuori ed il fondo sia più vicino al mezzo. In questa maniera la distanza tra operatore ed operatore va dai 2,40 metri ai 3,00 metri (nel caso di siano corridoi tra un banco e l'altro di 60 cm);
- **controllo:** la dotazione previa accordi, con enti no profit, associazioni di volontariato (tra cui quella dei carabinieri in pensione) risulta efficace affinché il mercato sia sorvegliato e il mantenimento delle regole sia garantito non solo dai commercianti ambulanti ma anche da tali figure che perlustrano l'area in continuazione.

ATTESO CHE :

- il divieto di assembramento delle persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico rimane stabilito dalle disposizioni del D.L. n. 33/2020 e che tale disposizione è posta a tutela della salute delle persone;
- le prescrizioni adottate con ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo N.70/2020 hanno carattere di norma comportamentale di validità generale per prevenire l'assembramento delle persone fintantoché tale divieto sarà imposto da norma di legge;

PRESO ATTO che i Comuni dovranno prevedere idonee misure logistiche, di perimetrazione dell'area interessata, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area ed assicurare il distanziamento sociale, se del caso, attraverso modalità di collaborazione, anche in forma semplificata, con enti no profit e associazioni di volontariato;

CONSIDERATA la localizzazione della manifestazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area della fiera risulta impossibile provvedere a quanto necessario ovvero il divieto di assembramento delle persone in quanto per numero di accessi collaterali, per spazi e numero di abitazioni presenti nelle vie limitrofe dell'area fieristica è oggettivamente impossibile adottare misure che consentano il contingentamento delle persone;

RITENUTO che, al di là delle prescrizioni relative agli accessi e alla presenza simultanea di un certo numero di persone, è oggettivamente impossibile attuare la manifestazione all'interno del Comune di Casalbordino in quanto non è possibile contingentare gli ingressi in sicurezza e rispettare la distanza di sicurezza, venendo così a rischio la salute degli operatori, degli utenti della fiera in attesa di visitare le bancarelle e delle persone residenti e non che transitano lungo le aree e vie comunali interessate;

VALUTATE attentamente le misure da adottare per permettere lo svolgimento della manifestazione prevista per il 10 e 11 giugno 2020 in occasione della festa della Madonna dei Miracoli, patrona dell'Unione dei Miracoli;

CONSIDERATO che la collocazione della fiera nel Comune di Casalbordino è prevista in località Miracoli nelle aree adiacenti alla Basilica-Santuario Madonna dei Miracoli, che non permettono l'applicazione delle misure di prevenzione richieste per il rispetto del divieto di assembramento, si pensi solo al numero di vie e spazi laterali di accesso il cui presidio contemporaneo è impossibile, alle numerose abitazioni presenti con il conseguente flusso ordinario di persone assolutamente non controllabile;

DATO ATTO inoltre che il Comune di Casalbordino non dispone di ulteriori zone idonee a garantire tutte le disposizioni previste dall'allegato “#ABRUZZOSICURA” – SEZIONE 9 e SEZIONE 23 dell'ordinanza regionale n. 70/2020 e dalle schede tecniche del DPCM del 17.05.2020;

VISTA la precedente ordinanza n. 37 del 29/05/2020, avente ad oggetto “ *ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA. FIERA DEI MIRACOLI DEL 10 E 11 GIUGNO 2020.* “ ;

CONSIDERATO che l'interesse pubblico della tutela della salute delle persone è preminente sugli altri interessi che possono venire in gioco nella fattispecie in oggetto;

DATO ATTO che, come è stato attentamente verificato, per come è strutturato il Comune di Casalbordino, non è possibile garantire la sicurezza necessaria per lo svolgimento della manifestazione preservando al contempo la tutela della salute delle persone;

RITENUTO pertanto, nel pubblico interesse, la necessità di annullare lo svolgimento della manifestazione sopracitata in quanto non sarebbe possibile garantire gli accessi scaglionati, assicurare il distanziamento sociale ed evitare il sovraffollamento;

VISTO l'articolo 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che assegna al Sindaco, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, la competenza di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la salute e la pubblica incolumità;

ORDINA

Per i motivi in premessa esposti :

- **l'annullamento per l'anno 2020, della manifestazione denominata Fiera dei Miracoli in programma per i giorni 10 e 11 giugno 2020 nel Comune di Casalbordino;**
- **l'interdizione, per i giorni 10 e 11 giugno 2020 nell'intera area destinata alla Fiera dei Miracoli all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in qualsiasi forma;**

Lo stesso provvedimento è da intendersi applicato anche al Luna Park previsto in occasione e nell'ambito manifestazione sopracitata .

AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, che l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza è punita con le sanzioni previste dall'art.4 del DL n°19 del 25 marzo 2020.

Che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990. Che rimangono salve le norme di carattere generale contenute nel Regolamento comunale per la disciplina delle attività del commercio sulle aree pubbliche.

DEMANDA

Agli organi di Polizia di vigilare ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza.

DISPONE

Che della presente ordinanza sia data la massima diffusione sull'albo pretorio comunale, attraverso il sito web www.casalbordino.gov.it e i vari profili social del comune di Casalbordino .

Del presente provvedimento è data comunicazione:

1. Alla Prefettura di Chieti;
2. Alla Questura di Chieti;
3. Alla Stazione Carabinieri di Casalbordino;
4. Al Comando della Polizia Locale di Casalbordino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.



**IL VICE SINDACO
LUIGI DI COCCO**